

Sentenza del 7 agosto 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 c.c. e 2394 c.c. (o, per la s.r.l., artt. 2476, co. 3, e 2476, co. 6, c.c.), pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente, confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente da parte del curatore.

In punto di prescrizione, la disciplina applicabile a detta azione si attegga in modo differente a seconda dei presupposti operativi evocati: pur essendo comunque quinquennale il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., il *dies a quo* è differente a seconda che il curatore abbia agito con la legittimazione processuale ex art. 146 l. fall. nell'esercizio: a) dell'azione sociale di responsabilità, oppure b) dell'azione di responsabilità esperibile da parte dei creditori.

In tal senso, il termine di prescrizione decorrerà quindi:

a) per l'azione sociale, dal momento in cui, per effetto dell'inadempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, si verifichi il danno alla società; il *dies a quo*, pertanto, può essere posteriore non solo a quello in cui si sia verificato l'inadempimento, ma anche a quello in cui amministratori e sindaci siano cessati dalla carica (ferma la sospensione del termine, quanto agli amministratori, durante lo svolgimento dell'incarico ex art. 2941, n. 7, c.c.);

b) per l'azione dei creditori sociali, dal momento – che può essere anteriore o coincidente con la dichiarazione del fallimento – in cui gli stessi siano stati in grado *“di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società”* (conf. Cass. n. 9619/2009, n. 20476/2008, n. 941/2005). In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quodi* decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale (conf. Cass. n. 13378/2014). La relativa prova, se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (conf. Cass. n. 20476/2008), deve pur sempre avere ad oggetto *“fatti sintomatici di assoluta evidenza* (indicati da Cass. n. 8516/2009 nella chiusura della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc.), *nell'ambito di una valutazione che è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa”* (conf. Cass. n. 24715/2015).

Sussiste la responsabilità dell'amministratore unico laddove, all'esito della perizia, risulti dimostrato che il medesimo abbia redatto i bilanci in modo errato, di fatto occultando l'intervenuta erosione del capitale sociale, ed abbia omesso di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c., proseguendo indebitamente l'attività d'impresa, aggravando così il dissesto.

In tal caso, sussiste altresì la responsabilità solidale del collegio sindacale, inadempiente rispetto agli obblighi di vigilanza ex art. 2407, co. 2, c.c., avendo lo stesso omesso di rilevare le predette violazioni gestorie e non avendo

reagito adeguatamente di fronte agli illeciti amministrativi posti in essere dall'amministratore unico, essendosi limitato soltanto a prospettare, in modo incompleto, la sussistenza di alcune criticità nella gestione della società poi fallita.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, ai fini della liquidazione del danno è necessario evidenziare che il pregiudizio arrecato alla società ed ai creditori sociali deve essere calcolato, in conformità all'art. 2486, co. 3, c.c., come di recente modificato, attraverso il criterio dei cc.dd. "netti patrimoniali", ossia nella differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica gestoria o a quella di apertura della procedura concorsuale, da un lato, ed il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, dall'altro, una volta detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità.

In tema di responsabilità dei sindaci nei confronti della società, non può trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal sindaco nei confronti dell'assicurazione laddove la richiesta di risarcimento formulata dal sindaco sia pervenuta all'assicurazione soltanto quando la polizza aveva cessato la sua validità ed efficacia e la maggiorazione del premio prevista dal regolamento negoziale per l'estensione postuma illimitata della garanzia – riconducibile al modello "on claims made basis" – non sia mai stata corrisposta.

Principi espressi nel giudizio promosso dal curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata ex artt. 2393 c.c., 2407 c.c. e 146 l. fall. contro l'ex amministratore unico e gli ex componenti del collegio sindacale della società, poi fallita, a fronte del compimento di atti di mala gestio da parte dell'amministratore unico, nonché l'omessa adeguata vigilanza da parte dei componenti dell'organo collegiale.

[Sent. 7.8.2020Download](#)

Sentenza del 4 agosto 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

È fondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda di risarcimento danni per gli atti di *mala gestio*, asseritamente compiuti dall'amministratore di una società, quando l'azione, diretta a verificare la correttezza dell'operato dell'organo gestorio della società, coinvolge "diritti disponibili relativi al rapporto sociale", che risultano ricompresi nella clausola compromissoria prevista statutariamente in forza della quale sono devolute alla cognizione di un arbitro le eventuali controversie insorte fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore, ovvero nei loro confronti, anche non soci e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Ai fini dell'accoglimento di un'azione di illecito concorrenziale, volta all'accertamento della fattispecie di sviamento di clientela e al conseguente risarcimento del danno, l'attore deve fornire la prova di specifiche condotte di natura illecita in contrasto con le regole di corretta concorrenza e dell'effettiva incidenza causale di dette condotte rispetto al danno patito.

In tema di illecito concorrenziale, il mero dato del sensibile calo del fatturato realizzato dall'attore nei confronti del cliente costituisce un elemento indiziario, privo peraltro dei necessari caratteri di precisione e gravità, che non consente

di ritenere provata un'effettiva attività illecita produttiva di un danno.

In tema di illecito concorrenziale, si esclude la sussistenza di alcun danno patito dall'attore con riferimento a particolari clienti, quando il fatturato realizzato nei confronti di detti clienti sia andato progressivamente aumentando raggiungendo il suo picco proprio prima della proposizione dell'azione.

Principi espressi in relazione all'azione proposta da una società tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni cagionati, per atti di mala gestio, dall'ex amministratore e quale corresponsabile di illecito concorrenziale commesso nella (nuova) qualità di direttore del settore vendita della società concorrente.

[Sent. 04.08.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 22 luglio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Il requisito del *know-how*, ai fini della stipula del contratto di *franchising*, non costituisce un elemento indefettibile del tipo, posto che l'art. 1, comma 1, della L.

n. 129/2004

espressamente stabilisce che *“L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”*. In tal senso, il contratto di affiliazione commerciale non deve quindi riguardare cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, essendo di rilievo solo la concessione all’affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale – ossia, la sperimentata formula commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa – nell’ottica dell’inserimento dell’impresa dello stesso affiliato in una articolata rete territoriale riferibile all’affiliante e composta da una pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Sussistendo tale insieme ben può quindi configurarsi un contratto di

franchising privo della clausola concernente la trasmissione del *know-how* dal *franchisor* al *franchisee*.

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da due imprenditori, nella loro qualità di affiliati, nei confronti di una s.r.l. unipersonale, nella sua qualità di affiliante. In particolare, la parte appellante chiedeva l'accertamento della nullità del contratto di affiliazione commerciale concluso inter partes per l'insussistenza del know-how, quale oggetto del contratto, anche ex artt. 1325 e 1346 c.c. e comunque per il difetto delle caratteristiche prescritte ex lege, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a), L. n. 129/2004.

[Sent. 22.07.2020Download](#)

(Massima

a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza del 28 luglio 2020 – Giudice: Dott.ssa Angelica Castellani

Per

ravvisare l'esistenza di un rapporto di concorrenza fra due imprenditori è sufficiente la configurabilità di un'area di interferenza tra attività dagli

stessi svolte, non essendo necessaria la totale sovrapposibilità tra le medesime.

La valutazione della capacità distintiva di un segno registrato come marchio va effettuata sulla base della percezione che di esso abbia il pubblico destinatario dei prodotti o dei servizi contraddistinti, sicché un marchio descrittivo, costituito da segni denominativi privi di capacità distintiva, può essere considerato valido quando, a seguito del consolidarsi del suo utilizzo sul mercato, risulti aver acquisito nel tempo una sua capacità distintiva (conf. Cass. n. 8119/2009).

La prova dell'acquisizione del *secondary meaning* può essere fornita non solo per il tramite di apposita indagine demoscopica, ma anche mediante altri elementi indiziari osservati nel loro complesso (campagne promozionali e pubblicitarie realizzate dal titolare del segno, numero di visitatori del sito internet, numero di operatori del settore con i quali l'operatore collabora sin dall'inizio dell'attività).

In caso di utilizzo indebito della componente denominativa del marchio di un concorrente, integrante anche nucleo essenziale della denominazione sociale e del nome a dominio di questo, anche laddove i segni distintivi

non abbiano assunto, con l'uso prolungato nel tempo e la rinomanza notoriamente acquisita, i connotati di un marchio "forte", si deve escludere che scarsi elementi di differenziazione, di per sé privi di adeguato valore individualizzante, aggiunti al nucleo fondamentale dei segni distintivi altrui siano idonei a svolgere funzione di diversificazione.

Ai sensi dell'art 22 c.p.i., che sancisce il principio dell'unitarietà dei diritti sui segni distintivi, può costituire violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare di un marchio registrato l'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a detto marchio come ditta, denominazione, ragione sociale, nome a dominio o insegna in presenza di un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione, ovvero, in caso di marchio rinomato, allorquando l'uso contestato dia luogo ad un pregiudizio per il titolare del marchio o a un indebito vantaggio per l'utilizzatore del segno.

A prescindere da specifiche violazioni di diritti di esclusiva ex artt. 12, 20 e 22 c.p.i., si ritengono integrate le fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art 2598, nn. 1 e 3, c.c. qualora l'elevato grado di somiglianza tra i segni utilizzati dalle imprese concorrenti generi da un lato,

il rischio di
associazione tra le stesse in termini di confusione circa
l'origine
imprenditoriale dei servizi da queste offerti e, dall'altro,
determini
l'indebito sfruttamento del valore attrattivo dei segni
dell'impresa di più
antica costituzione e, di riflesso, della notorietà della
stessa.

Nell'ambito di un procedimento
cautelare per ottenere la tutela dei propri diritti di
esclusiva, in punto
di *periculum in mora* le ragioni di urgenza vanno ravvisate
nella
persistente utilizzazione da parte della resistente dei segni
distintivi in
titolarità della ricorrente all'interno del proprio marchio,
della propria
denominazione sociale e del *domain name* dalla stessa
registrato, nonché
nel pregiudizio di natura economica – da apprezzarsi
necessariamente in termini
delibativi e probabilistici – collegato all'indebito
sfruttamento degli
investimenti della ricorrente. Tali condotte lesive, infatti,
possiedono una
intrinseca attitudine a sviare la clientela della ricorrente e
a cagionare di
conseguenza a quest'ultima un danno di difficile
quantificazione e riparazione.
Inoltre, la pericolosità di tali condotte è aggravata dalla
promozione dei
propri servizi tramite *web*, che consente per sua natura di
raggiungere
in breve tempo un numero indefinito di consumatori.

Principi

espressi in sede di accoglimento di un ricorso promosso in via cautelare ex

artt. 131 e 133 c.p.i., 700 c.p.c. e 2564 c.c. da una società attiva nel

settore della pubblicità legale delle procedure esecutive e fallimentari per

ottenere nei confronti di una concorrente la tutela dei propri diritti di esclusiva

sul segno di cui è titolare, registrato come nome a dominio e integrante

componente denominativa del proprio marchio italiano ed europeo, nonché nucleo

essenziale della propria denominazione sociale.

[Ord. 28.07.2020Download](#)

(Massime

a cura di Giorgio Peli)

Ordinanza del 16 giugno 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto

La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, sicché, qualora l'oggetto del primo sia costituito dalla totalità delle quote di una s.r.l. e venga deliberato un aumento di capitale, il radicale mutamento dell'assetto societario preclude l'ottenimento di una pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Principio espresso nel contesto di un ricorso avverso un'ordinanza cautelare che aveva disposto il sequestro conservativo delle quote di una s.r.l.

[Ord. 16.6.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

Sentenza del 16 luglio 2020 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

La genuinità delle sottoscrizioni apposte ad un contratto bancario non può revocarsi in dubbio se corrispondenti a quelle che costituiscono lo *specimen* depositato presso la banca medesima e se la bontà di queste ultime è incontestata dal soggetto firmatario.

Principio espresso in esito ad un procedimento avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo e più ampie questioni tuttavia non espressamente trattate dal decisore. Parte attrice opponente lamentava la nullità della fideiussione per mancanza di una valida sottoscrizione.

[Sent. 16.7.2020Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)

Decreto del 15 luglio 2020 – Giudice designato: Dott. Raffaele del Porto

Il procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 1105, ult. co., c.c. non può essere esperito nel caso in cui non sia possibile raggiungere la maggioranza dei comunisti necessaria per revocare il rappresentante comune, posto che detta disposizione disciplina il solo caso in cui l'amministrazione della cosa comune non sia possibile, per inerzia o per contrasto tra i comunisti sull'amministrazione (in questa seconda ipotesi, infatti, non si tratta di supplire ad una mera inerzia della maggioranza – conseguente a dissidi tra soci o al mero disinteresse alla gestione – ma di risolvere un contrasto tra uno o più comunisti e l'amministratore nominato, attività che ha un evidente risvolto contenzioso).

Principio espresso nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 1105, ult. co., c.c. proposto da una comproprietaria di un pacchetto azionario a fronte di un conflitto di interessi in capo al rappresentante comune di detto pacchetto nell'esercizio delle sue funzioni.

[Decr. 15.7.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza del 14 luglio 2020 –

Presidente: Dott. Raffaele del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Alessia Busato

Si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni.

Principio espresso nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex artt. 20 c.p.i. e 2569 e 2598, n. 3, c.c.

[Sent. 14.7.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza del 13 luglio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Angelica Castellani

Integra

violazione dell'art. 2467 c.c. – norma inderogabile, in quanto posta a tutela

dei creditori sociali e diretta a contrastare fenomeni di sottocapitalizzazione

propri delle società a ristretta base sociale, determinati

dalla volontà dei soci di ridurre l'esposizione al rischio d'impresa – il rimborso a favore del socio di una s.r.l. del finanziamento da questo erogato alla società, rimborso effettuato mediante compensazione con i crediti di pari importo vantati dalla società nei confronti del socio, qualora il finanziamento sia stato concesso in presenza delle condizioni di cui al secondo comma della disposizione in questione.

In tal caso il socio trae indebitamente vantaggio dal meccanismo della compensazione per vedersi rimborsato un credito che avrebbe potuto essere estinto solo a seguito della soddisfazione integrale degli altri creditori. La sussistenza, al momento della concessione del finanziamento e della richiesta di rimborso, di uno dei presupposti indicati dall'art. 2467, 2° co., c.c. integra un fatto impeditivo del diritto del socio alla restituzione del finanziamento. Tale condizione di inesigibilità legale opera non solo quando si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, ma anche durante la vita della società, finché non sia stata superata la situazione di difficoltà prevista dalla norma, sicché in tal caso la società deve rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza di detta situazione, che l'organo amministrativo ha il dovere di riscontrare mediante l'adozione

di un adeguato
assetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di
rilevare la crisi
(conf. Cass. n. 12994/2019).

Nell'ambito
di un procedimento volto ad accertare e a dichiarare la
violazione del disposto
di cui all'art 2467 c.c., l'amministratore non può essere
liberato da
responsabilità sulla base dell'assunto secondo il quale il
pagamento
preferenziale effettuato mediante compensazione non avrebbe
arrecato un danno
alla massa dei creditori, in quanto avrebbe realizzato
un'operazione neutra per
il patrimonio sociale, con diminuzione dell'attivo in misura
esattamente pari
alla diminuzione del passivo conseguente all'estinzione del
debito. Infatti, il
pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può
comportare una
riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto
superiore a quella
che si determinerebbe nel rispetto del principio della *par
condicio
creditorum*, in quanto la destinazione del patrimonio sociale
alla garanzia
dei creditori va considerata nella prospettiva della
prevedibile procedura
concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare
(conf. Cass.,
S.U., n. 1641/2017). Perciò il pagamento di un creditore in
misura superiore a
quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la
massa dei creditori una
minore disponibilità patrimoniale cagionata dall'inosservanza

degli obblighi di
conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia
dei creditori.

In
tema di ripartizione dell'onere della prova dell'effettiva
lesione subita dal
creditore (ovvero della massa) che assume di essere stato
pretermessso nel
pagamento di debiti sociali a causa della condotta di *mala
gestio*
addebitabile all'amministratore, sul creditore grava
unicamente l'onere di
dedurre il mancato soddisfacimento del credito provato come
esistente, liquido
ed esigibile alla data della liquidazione o del fallimento e
il conseguente
danno determinato dalla condotta contraria ai doveri
dell'amministratore,
astrattamente idonea a provocare la lesione, mentre spetta al
debitore
dimostrare il proprio corretto adempimento degli obblighi
sullo stesso
gravanti, e in particolare dell'obbligo di procedere a una
corretta e fedele
ricognizione dei debiti sociali – costituente la c.d. massa
passiva – e di
pagare i debiti sociali nel rispetto della *par condicio
creditorum*,
secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna
pretermissione di crediti
all'epoca coesistenti (conf. Cass. n. 521/2020).

Il
pagamento preferenziale eseguito dall'amministratore in favore
di un creditore
della società poi fallita, anche privo del carattere di

illiceità penale, è idoneo a cagionare un danno al patrimonio della società di cui il curatore può chiedere il risarcimento.

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale. Pertanto, si determina una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni che rimangono diversi ed indipendenti. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale non determina dunque la sua nullità per indeterminatezza, ma fa presumere che il curatore abbia inteso esercitare entrambe le azioni congiuntamente.

Nel caso in cui il curatore abbia promosso nei confronti dell'amministratore della società fallita l'azione di responsabilità di cui all'art. 146 l. fall., che cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., non è ammessa compensazione fra il credito risarcitorio riconosciuto in favore del fallimento nei confronti del predetto amministratore per atti di *mala gestio*

e il credito vantato da quest'ultimo a titolo di compenso, attesa l'insussistenza del requisito della reciprocità, posto che l'amministratore non è titolare nei confronti dei creditori sociali di alcun credito da opporre in compensazione.

Principi

espressi in ipotesi di accoglimento dell'azione di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 146 l. fall. dal curatore nei confronti dell'amministratore unico della società fallita, volta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali per effetto di condotte contrarie ai doveri inerenti alla carica ricoperta.

[Sent. 13.07.2020Download](#)

(Massime

a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 10 luglio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

La responsabilità degli amministratori ex art. 2476, co., 3 c.c. non può essere affermata laddove le doglianze dei soci siano genericamente indicate e laddove non risulti provato un

danno per la società.

Il conflitto di interessi postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti; rapporto che va riscontrato non in termini astratti e ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, concentrandosi esclusivamente sul contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano un vantaggio di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro (conf. Cass. n. 19045/2005).

La sussistenza dei presupposti per la postergazione dei crediti dei soci stabiliti dall'art. 2467 c.c. non è ostativa alla compensazione tra il credito del socio per finanziamenti e il suo debito da sottoscrizione dell'aumento di capitale, atteso che la trasformazione, mediante la compensazione, del credito da finanziamento in capitale di rischio concorre alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati dall'art. 2476 c.c. Deve ritenersi, in definitiva, che l'estinzione per compensazione non sia illegittima e che non arrechi alcun pregiudizio ai creditori della società (e tantomeno alla partecipazione dei soci).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dai soci di una s.r.l. ex art. 2476, co. 3, c.c. nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione. A fondamento delle proprie pretese gli attori deducevano il compimento, da parte degli amministratori, di atti di mala gestio tra cui l'aver consentito la liberazione del capitale sociale (dapprima ricostituito e poi aumentato) mediante compensazioni in favore dei soci in violazione dell'art. 2467 c.c.

[Sent. 10.7.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)